

COMUNE DI PIANEZZE

Provincia di Vicenza

\*\*\*\*\*

COMUNE DI PIANEZZE (VI) Ufficio di Registrazione		
Anno ..... Titolo VI ..... Classe 8 ..... Fascicolo .....		
N. 1935	- 8 APR 2019	
JUR UTE	CC	RPA

Parere n. 5 del 05/04/2019

**Oggetto:** APPROVAZIONE DELLO STATO DI CONSISTENZA DELLA RETE AL 31.12.2016 ED ALIENAZIONE DI RETI IMPIANTI E STRUMENTAZIONI ACCESSORIE, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI PIANEZZE, DESTINATE ALLA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, MEDIANTE LA PROCEDURA DI GARA D'AMBITO "VICENZA – proposta di delibera di consiglio comunale n. 14 del 04/04/2019 da parte del responsabile dell'area tecnica

Il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Pianezze, Dott. Facincani Cristiano, visti gli artt. 14 c. 1 e 15 c 5 del D.lgs Letta in materia di di servizio pubblico per l'attività di distribuzione di gas naturale da affidare mediante gara per periodi di tempo non superiori a 12 anni;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 31/12/2018 avente ad oggetto:

“Servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale di Pianezze. Approvazione della ricognizione patrimoniale degli impianti e strumentazioni accessorie di proprietà comunale, destinate alla distribuzione del gas naturale, al fine della riqualificazione del valore RAB”;

Considerato altresì che in data 11/02/2019 il Comune di Pianezze ha presentato, per il tramite di AP Reti Gas SpA, istanza di rideterminazione tariffaria ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 24 luglio 2014, n. 367/2014/R/GAS, al fine di ottenere la rivalutazione del valore RAB di propria competenza tale per cui questo sia riallineato alle risultanze contabili dell'Ente;

Considerata la volontà di questo Ente di porre in alienazione le reti e le strumentazioni accessorie destinate alla distribuzione del gas naturale ed il conseguente obbligo a carico dell'aggiudicatario di procedere al loro acquisto (N.B.: acquisto al valore RAB vigente al momento del trasferimento in proprietà);

**Considerato** che: l'art. 113 "Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che le reti e gli impianti strumentali all'erogazione del servizio di distribuzione del gas naturale di proprietà degli enti locali non sono soggetti al vincolo di inalienabilità, parere confortato anche dalla Corte dei conti - sezione regionale di controllo Lombardia con pareri del 3 luglio 2013 n. 295/2013/PAR e n. 141/2015/PAR del 30 marzo 2015, secondo la quale le reti e gli impianti relativi al servizio di distribuzione del gas naturale sono beni appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali in quanto destinati a un servizio pubblico; per tali beni la legge non prevede il vincolo dell'inalienabilità, ma solo quello della loro necessaria destinazione al servizio pubblico (art. 828, comma 2 del codice civile). La Corte dei conti suddetta ritiene che: "la proprietà degli impianti, delle dotazioni e delle reti necessarie a svolgere il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale è essenzialmente pubblica, confluisce nel patrimonio indisponibile dell'ente locale ed è attribuibile, oltre che direttamente all'ente territoriale, a società patrimoniali totalmente partecipate dal medesimo ente e, nei limiti del legame funzionale inscindibile fra proprietà e gestione del servizio, ai soggetti privati che posseggono i requisiti legali individuati dall'art. 14, comma 5, del D.Lgs 23 maggio 2000 n. 164 per la partecipazione alle gare di affidamento del servizio, alla stregua dei criteri concorrenziali.

**Preso atto** che il valore residuo delle reti e delle strumentazioni accessorie destinate alla distribuzione del gas naturale, di proprietà del Comune di Pianezze, dalle fonti contabili (libro cespiti) dell'Ente ammonta ad € 1.308.904,95 al netto del fondo di ammortamento, alla data del 31/12/2018 (ultimo bilancio chiuso) e che la stima della RAB comunale a fine 2023 ammonta ad € 1.134.663,27 al netto del fondo di ammortamento;

**preso atto** che il valore delle reti e delle strumentazioni accessorie destinate alla distribuzione del gas naturale, di proprietà del Comune di Pianezze, riferito alla data

di scadenza naturale della concessione in essere (30/04/2023), determinato applicando i valori RAB vigenti, ammonta approssimativamente ad € 381.204,00;

preso atto della stima del valore di rimborso alla data del 30/04/2023 da riconoscere al gestore uscente per le opere eseguite nel corso dell'attuale contratto, quantificato in € 266.369,00, come dettagliatamente rappresentato nei documenti tecnici agli atti dell'Ufficio Tecnico (registrati al prot. com. 5902 in data 15/11/2018)

visti i pareri di regolarità tecnica e contabile amministrativa a cura dei rispettivi responsabili dei servizi;

**- si ritiene sussista l'interesse a:**

**disporre che, relativamente al valore di rimborso spettante al gestore uscente AP Reti gas s.p.a., l'importo previsto nel contratto di servizio al punto 6.4. lett. "b", pari ad € 999.122,00 oltre a IVA di legge, a titolo di riscontro del corrispettivo *una tantum* per l'affidamento del servizio, sia riconosciuto nella sua interezza al Comune di Pianezze all'atto del trasferimento della concessione all'aggiudicazione della gara d'appalto;**

**disporre l'alienazione delle reti e delle strumentazioni accessorie destinate alla distribuzione del gas naturale di proprietà del Comune di Pianezze, al fine di reperire quota parte delle risorse necessarie agli adempimenti degli obblighi contrattuali esplicitati;**

**richiedere al Comune di Schio, nell'ambito del bando di gara indetto ai fini dell'individuazione del futuro gestore affidatario della concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito denominato ATEM "Vicenza 3 Valli dell'Astico, Leogra, Timonchio", di:**

- prevedere la volontà di alienare le reti in questione
- prevedere l'obbligo, a carico del futuro aggiudicatario, di acquisto delle reti e delle strumentazioni accessorie destinate alla distribuzione del gas naturale di proprietà del Comune di Pianezze, al momento del subentro

all'attuale concessionario (30/04/2023), al valore delle fonti contabili (€ 1.134.663,27), , salvo che l'ARERA non ridetermini il nuovo valore RAB che la ditta subentrante dovrà riconoscere; in ogni caso la ditta subentrante dovrà riconoscere il maggior valore tra il valore delle fonti contabili e quello della RAB rivista dall'ARERA;

***ESPRIME pertanto:***

Parere favorevole alla proposta di delibera in oggetto, suggerendo altresì, dal punto di vista più strettamente tecnico e legale, un idoneo parere da parte di professionisti esperti nel settore , considerata la complessità e delicatezza dell'operazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Villafranca di Verona VR li 05/04/2019

IL REVISORE DEI CONTI Dott. Cristiano Facincani

